



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 22/07/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2015, n. 1438

Riconoscimento di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento ai sensi dell'articolo 1 del Decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Agricoltura e confermata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6513 del 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, n. 180, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" che definisce le modalità applicative che i richiedenti il pagamento unico dovranno osservare sulle superfici dichiarate nella domanda unica relativamente al mantenimento delle superfici agricole (art. 2), all'attività agricola minima (art. 3), alle aree di interesse ecologico (art. 11);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12 maggio 2015 recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020" che stabilisce all'articolo 2, comma 1, i termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica e ammissibilità delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali, posticipandoli al 15 giugno 2015;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.2954 dell'8/5/2015 recante "Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti";

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.3411 del 29/5/2015 recante "Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti";

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.3635 dell'11/6/2015 recante "Applicazione del decreto n. 1420 del 16 febbraio 2015 - pascolamento equidi";

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 6513/2014, stabilisce che, ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto, le superfici a prato permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprendono anche le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.

1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 3 del Decreto n. 1420/2015, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che "i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

CONSIDERATO che con nota n. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 Agea - Area di coordinamento - ha comunicato le modalità operative per la trasmissione da parte delle Regioni dei dati relativi alle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 per la loro individuazione nel sistema di identificazione delle particelle agricole (SIPA);

CONSIDERATO che Agea ha provveduto all'aggiornamento della banca dati grafica sull'uso del suolo agricolo ed identificato le particelle con le relative superfici aventi codice macrouso 650 (bosco) e codici prodotto 210 (bosco senza tare), 211 (bosco con tara 20%) e 212 (bosco con tara 50%);

CONSIDERATO che nell'ambito dei fascicoli aziendali del SIAN sono state dichiarate dai produttori agricoli pugliesi le superfici aventi codice macrouso 650 (bosco) e codici prodotto 210 (bosco senza tare), 211 (bosco con tara 20%) e 212 (bosco con tara 50%);

CONSIDERATO che con e-mail del 26 maggio 2015 è stato chiesto ad Agea Coordinamento di conoscere, con riferimento alle domande PAC presentate negli anni precedenti, i riferimenti catastali delle particelle dichiarate nei fascicoli aziendali dei produttori pugliesi con macrouso bosco e con sottobosco pascolabile, allo scopo di definire le superfici oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento;

CONSIDERATO che a riscontro della precitata e-mail Agea ha trasmesso, tramite e-mail, l'elenco delle particelle ubicate nella Regione Puglia aventi codice macrouso 650 (bosco) e codici prodotto 210 (bosco senza tare), 211 (bosco con tara 20%) e 212 (bosco con tara 50%), riportante per ciascuna particella la superficie dichiarata e, ove effettuati, quella rilevata a seguito dei controlli da parte dell'Organismo pagatore. Sulla base dei dati comunicati è stato possibile individuare i dati catastali delle superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del DM n. 6513/2014;

CONSIDERATO che su tali superfici, inserite nel sistema di identificazione delle particelle agricole (SIPA), si esercitano le pratiche locali tradizionali ai sensi dell'articolo 7 regolamento (UE) n. 639/2014;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario e urgente provvedere al riconoscimento delle superfici pugliesi sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di pascolamento, si propone:

- di stabilire che le particelle dichiarate nei fascicoli aziendali dai produttori agricoli pugliesi con codice macrouso 650 (bosco) e codici prodotto 210 (bosco senza tare), 211 (bosco con tara 20%) e 212 (bosco con tara 50%) o rilevate da Agea in sede di controllo con tali codici - riportate nell'elenco trasmesso da Agea - sono oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento ai sensi dell'articolo 7 regolamento (UE) n. 639/2014;
- di stabilire che i riferimenti catastali (comune, foglio di mappa e particella) delle superfici oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento di cui all'articolo 7 regolamento (UE) n. 639/2014 sono riportate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 241 pagine;
- di stabilire che tali superfici sono ammissibili agli aiuti esclusivamente quando dichiarate da un

soggetto avente un codice di allevamento intestato al medesimo e sono, pertanto, pascolate da animali detenuti dal richiedente che consentano il rispetto di un carico annuo pari a 1,2 UBA (Unità di Bestiame Adulto) per ettaro di superficie a pascolamento (PLT);

- di stabilire che, nel rispetto del precitato carico annuo di bestiame ad ettaro, è consentito un periodo minimo di pascolamento pari a sessanta giorni;

- di stabilire che le superfici sulle quali sono svolte le predette pratiche locali tradizionali sono ammissibili agli aiuti solo se effettivamente pascolate da animali individuati nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, fatto salvo quanto riportato per il pascolamento degli equidi nella ministeriale n. 3635 dell'11/6/2015;

- di stabilire che eventuali particelle dichiarate nei fascicoli aziendali dai produttori pugliesi con codice macrouso 650 (bosco) e codici prodotto 210 (bosco senza tare), 211 (bosco con tara 20%) e 212 (bosco con tara 50%) non inserite nell'elenco inviato da Agea Coordinamento alla Regione Puglia sono analogamente considerate oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento qualora rispettino le condizioni stabilite con il presente provvedimento;

- di stabilire, infine, che eventuali variazioni ai dati delle particelle riportate nell'allegato A - dovute ad errori materiali di implementazione ovvero a intervenute e/o successive modifiche catastali - possono essere acquisite direttamente da Agea senza alcun provvedimento da parte dell'amministrazione regionale;

- di incaricare il Servizio Agricoltura a trasmettere ad Agea Coordinamento, ai sensi dell'articolo 13 del DM n. 1420/2015, il presente provvedimento con il relativo allegato A, a pubblicare lo stesso sul sito regionale www.svilupporurale.it e ad informare le organizzazioni di categoria.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Agricoltura e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di stabilire che le particelle dichiarate nei fascicoli aziendali dai produttori agricoli pugliesi con codice macrouso 650 (bosco) e codici prodotto 210 (bosco senza tare), 211 (bosco con tara 20%) e 212 (bosco con tara 50%) o rilevate da Agea in sede di controllo con tali codici - riportate nell'elenco trasmesso alla

Regione Puglia da Agea - sono oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento ai sensi dell'articolo 7 regolamento (UE) n. 639/2014;

- di stabilire che i riferimenti catastali (comune, foglio di mappa e particella) delle superfici oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 sono riportate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 241 pagine;

- di stabilire che tali superfici sono ammissibili agli aiuti esclusivamente quando dichiarate da un soggetto avente un codice di allevamento intestato al medesimo e sono, pertanto, pascolate da animali detenuti dal richiedente che consentano il rispetto di un carico annuo pari a 1,2 UBA (Unità di Bestiame Adulto) per ettaro di superficie a pascolamento (PLT);

- di stabilire che, nel rispetto del precitato carico annuo di bestiame ad ettaro, è consentito un periodo minimo di pascolamento pari a sessanta giorni;

- di stabilire che le superfici sulle quali sono svolte le predette pratiche locali tradizionali sono ammissibili agli aiuti solo se effettivamente pascolate da animali individuati nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, fatto salvo quanto riportato per il pascolamento degli equidi nella ministeriale n. 3635 dell'11/6/2015;

- di stabilire che eventuali particelle dichiarate nei fascicoli aziendali dai produttori pugliesi con codice macrouso 650 (bosco) e codici prodotto 210 (bosco senza tare), 211 (bosco con tara 20%) e 212 (bosco con tara 50%) non inserite nell'elenco inviato da Agea Coordinamento alla Regione Puglia sono analogamente considerate oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento qualora rispettino le condizioni stabilite con il presente provvedimento;

- di stabilire, infine, che eventuali variazioni ai dati delle particelle riportate nell'allegato A - dovute ad errori materiali di implementazione ovvero a intervenute e/o successive modifiche catastali - possono essere acquisite direttamente da Agea senza alcun provvedimento da parte dell'amministrazione regionale;

- di incaricare il Servizio Agricoltura a trasmettere ad Agea Coordinamento, ai sensi dell'articolo 13 del DM n. 1420/2015, il presente provvedimento con il relativo allegato A, a pubblicare lo stesso sul sito regionale www.svilupporurale.it e ad informare le organizzazioni di categoria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola